

Sentenza n. 105/2025 pubbl. il 07/02/2025  
RG n. 1997/2024  
Repert. n. 216/2025 del 08/02/2025  
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 07/02/2025



**TRIBUNALE DI LUCCA**  
SEZIONE CIVILE  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, in persona del giudice Michela Boi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II grado iscritta al n. **1997/2024** r.g.

promossa da

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 00818570012), in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria di HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 01462690155), rappresentata e difesa dall'avv.

APPELLANTE

nei confronti di

CARROZZERIA IL DIAMANTE S.R.L. (C.F. 02178160467), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti David MARCHETTI e Gabriele MARCHETTI

(C.F.

APPELLATI

**OGGETTO**

*Contratto di assicurazione*

**CONCLUSIONI**



Sentenza n. 105/2025 pubbl. il 07/02/2025  
RG n. 1997/2024  
Repert. n. 216/2025 del 08/02/2025  
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 07/02/2025

Per parte appellante: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 953/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace di Lucca, in persona del Giudice Dott. Casodi, R.G. n. 2882/2022, in data 29/12/23, pubblicata in pari data, accogliere le domande spiegate in primo grado e considerare l'intervento dell'appellante quale intervento volontario e, comunque, in ogni caso, rideterminare l'importo effettivamente dovuto alla parte attrice in forza dell'applicazione della riduzione del 10% sul risarcimento per equivalente, come per atto dispositivo del dante causa, con vittoria delle spese del giudizio di primo grado o, in subordine, con compensazione delle medesime secondo l'equo apprezzamento del Tribunale Ill.mo. In ogni caso ed ipotesi, con ordine nei confronti della originaria parte attrice alla restituzione delle somme percepite in eccesso a seguito dello spontaneo adempimento della riformanda sentenza di primo grado effettuato dalla esponente società. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.

Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lucca:

- 1) rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla parte appellante in quanto assolutamente infondate sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, rigettare integralmente l'appello (avverso la Sentenza n. 953/2023 del Giudice di Pace di Lucca, inerente il procedimento n. R.G. 2882/2022) proposto dalla medesima parte appellante in quanto assolutamente infondato sia in fatto che in diritto;
- 2) confermare nella sua integralità la Sentenza n. 953/2023 del Giudice di Pace di Lucca (inerente il procedimento n. R.G. 2882/2022), appellata per il tramite del presente procedimento, in quanto assolutamente esente da tutti i vizi ex adverso lamentati;
- 3) in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge”.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

**(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)**

Il presente giudizio, giunto al grado di appello, trae origine dall'iniziativa processuale assunta dalla CARROZZERIA IL DIAMANTE SRL (nel proseguo anche soltanto “CARROZZERIA”), quale cessionaria del credito vantato da \_\_\_\_\_ e sorto in conseguenza di un sinistro



Sentenza n. 105/2025 pubbl. il 07/02/2025  
RG n. 1997/2024  
Repert. n. 216/2025 del 08/02/2025  
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 07/02/2025

stradale verificatosi in data \_\_\_\_\_ Invero, la \_\_\_\_\_, mentre si trovava alla guida di un'autovettura modello Lancia di sua proprietà e assicurata con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (nel proseguo anche soltanto "UNIPOLSAI"), aveva subito un tamponamento da parte di \_\_\_\_\_ conducente del veicolo marca Citroen di sua proprietà e assicurato con HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI SA (nel proseguo anche soltanto "HELVETIA"). A seguito del sinistro – sulla cui esclusiva responsabilità in capo alla \_\_\_\_\_ non v'è contrasto tra le parti – la \_\_\_\_\_ si era rivolta alla CARROZZERIA IL DIAMANTE SRL affinché eseguisse le riparazioni del caso e, contestualmente, aveva stipulato con quest'ultima un contratto di cessione del credito risarcitorio. Per l'effetto, la CARROZZERIA cessionaria aveva rivolto la sua richiesta risarcitoria, in sede stragiudiziale, sia nei confronti della compagnia assicuratrice della danneggiata-cedente, sia nei confronti dell'assicurazione della responsabile civile, ottenendo tuttavia una somma ritenuta non soddisfacente.

A ciò seguiva l'instaurazione del giudizio di primo grado, introdotto dalla CARROZZERIA nei soli confronti della responsabile, \_\_\_\_\_, e dell'assicurazione HELVETIA.

Con l'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace, l'attrice ha pertanto chiesto: - il rimborso della spesa di riparazione dell'auto; - il rimborso della spesa per il soccorso stradale; - le spese di noleggio per l'auto sostitutiva (c.d. danno da fermo tecnico); - il rimborso delle spese legali stragiudiziali.

Si è costituita in giudizio UNIPOLSAI nella doppia qualità di mandataria di HELVETIA e di interveniente volontaria. Più precisamente, sul presupposto che l'iniziativa giudiziale intentata dall'attrice rientrasse nell'area applicativa del risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle assicurazioni private), ha dedotto l'applicabilità dell'accordo CARD stipulato tra le compagnie assicuratrici e contenente un mandato irrevocabile di gestione del sinistro dall'assicurazione del danneggiante in favore dell'assicurazione del danneggiato. Ha inoltre allegato un interesse diretto alle sorti di causa, tale da giustificare l'intervento volontario in giudizio a norma dell'art. 105 c.p.c., al fine di eccepire alla CARROZZERIA le condizioni di polizza accettate dall'assicurata \_\_\_\_\_ e, segnatamente, le conseguenze dell'adesione da parte di quest'ultima alla formula "Riparazione diretta". Invero, in virtù di tale pattuizione intercorsa tra la \_\_\_\_\_ e UNIPOLSAI, la prima si era obbligata a rivolgersi ad una carrozzeria facente



Sentenza n. 105/2025 pubbl. il 07/02/2025  
RG n. 1997/2024  
Repert. n. 216/2025 del 08/02/2025  
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 07/02/2025

parte di un determinato circuito (al quale è tuttavia estranea la società attrice), così conseguendo uno sconto sul premio assicurativo; nel caso in cui l'assicurata si fosse rivolta a una carrozzeria non convenzionata, era invece prevista una liquidazione del danno decurtato del 10%. Dunque, secondo UNIPOLSAI, quanto eventualmente spettante alla CARROZZERIA avrebbe dovuto essere decurtato del 10%.

È invece rimasta contumace

Il Giudice di Pace, dopo aver istruito la causa attraverso l'espletamento di una CTU, con sentenza n. 953/2023 ha accolto in parte le domande di parte attrice. In sintesi, il Giudice di Pace: - ha ritenuto ammissibile la costituzione di UNIPOLSAI quale mandataria di HELVETIA in forza della convenzione c.d. CARD; - ha ritenuto viceversa inammissibile l'intervento volontario in proprio di UNIPOLSAI in quanto, da un lato, l'azione svolta dalla CARROZZERIA, quale legittima cessionaria del credito del danneggiato, era quella prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni contro il responsabile civile in solido con la sua assicurazione e non quella prevista dall'art. 149 dello stesso Codice; dall'altro, in quanto la convenzione CARD non contemplerebbe la possibilità per la compagnia assicuratrice del danneggiato di assumere iniziative processuali contro quest'ultimo che si sia rivolto al danneggiante, se non nella forma del mandato a rappresentarla processualmente, confliggendo peraltro con il dettato normativo un'eventuale previsione pattizia in tal senso; - nel merito, ha osservato che UNIPOLSAI non aveva diritto ad eccepire condizioni o clausole scaturenti dal contratto stipulato con la propria assicurata (danneggiata nel sinistro), in quanto la domanda spiegata in giudizio non trovava fondamento su tale contratto (non essendo stato attivato l'iter del risarcimento diretto) ed inoltre che, processualmente, si sostituiva ad HELVETIA, soggetto del tutto estraneo all'accordo intercorso con l'assicurata; - con riferimento al *quantum debeatur*, ha fatto propria la quantificazione del CTU in ordine alle spese di riparazione e ha riconosciuto le spese di soccorso stradale, escludendo invece le restanti voci di danno; previa rivalutazione del credito risarcitorio e dell'acconto ricevuto in corso di causa, ha quantificato l'importo finale dovuto dai convenuti in misura pari a euro 1.971,16 oltre interessi legali; - infine, ha condannato i convenuti in solido alla refusione delle spese di lite e di CTU.



Sentenza n. 105/2025 pubbl. il 07/02/2025  
RG n. 1997/2024  
Repert. n. 216/2025 del 08/02/2025  
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 07/02/2025

Avverso la sentenza ha interposto appello UNIPOLSAI formulando tre motivi essenzialmente volti a veder riconosciuta l'ammissibilità del proprio intervento volontario e, dunque, l'opponibilità della clausola "Riparazione diretta" nei confronti della cessionaria del credito della propria assicurata, con conseguente applicazione della decurtazione del 10%, non riconosciuta invece dal primo giudice; il tutto con riforma del capo sulle spese di lite e di CTU e con condanna dell'appellata al rimborso di quanto già indebitamente versato dopo la pronuncia appellata al solo fine di non subire un'esecuzione. Più nel dettaglio, l'appellante ha svolto i seguenti argomenti:

- il Giudice di Pace avrebbe offerto una lettura erronea della convenzione CARD e del meccanismo da essa previsto, in base al quale, in forza delle obbligazioni reciprocamente assunte tra le varie compagnie assicuratrici, l'indennizzo riconosciuto in giudizio sarebbe dovuto gravare su UNIPOLSAI e non su HELVETIA, motivo per cui – ad avviso dell'appellante – sussisteva un chiaro interesse processuale ad intervenire;
- l'intervento avrebbe natura adesiva autonoma e troverebbe fondamento proprio nella convenzione CARD, che contempla una forma di delegazione cumulativa, senza che possa esservi alcun pregiudizio per il danneggiato giacché il debitore originario sarebbe liberato in presenza di una volontà in questo senso da parte del creditore stesso;
- la \_\_\_\_\_, aderendo alla formula "Riparazione diretta", si sarebbe obbligata a percorrere la strada del risarcimento in forma specifica (riparazione del veicolo) alle condizioni concordate, ottenendo in cambio uno sconto sul premio assicurativo, accettando altresì che, in caso di mancato rispetto di tale obbligazione, il suo credito risarcitorio per equivalente sarebbe stato decurtato del 10%; conseguentemente, anche la CARROZZERIA, in quanto cessionaria del credito dell'assicurata \_\_\_\_\_ e richiedente il risarcimento per equivalente, avrebbe dovuto subire la decurtazione del 10%;
- la clausola in questione non potrebbe considerarsi vessatoria poiché, all'obbligo di seguire un certo *iter* liquidatorio, corrispondeva un vantaggio per l'assicurato in termini di sconto sul premio; il tutto sulla base di informazioni precontrattuali chiare;
- la condotta assunta dal danneggiato sarebbe contraria a buona fede poiché, se da un lato avrebbe consentito un vantaggio sostanziale aderendo alla clausola richiamata, dall'altro lato, attraverso



Sentenza n. 105/2025 pubbl. il 07/02/2025  
RG n. 1997/2024  
Repert. n. 216/2025 del 08/02/2025  
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 07/02/2025

un *escamotage* processuale, consistente nell'esercizio dell'azione contro il responsabile civile, avrebbe neutralizzato gli effetti negativi della clausola contrattuale liberamente accettata;

- la condotta dell'assicurato avrebbe connotati abusivi, sì da giustificare l'esercizio dell'*exceptio doli generalis* e paralizzare così l'altrui pretesa risarcitoria;

- una simile condotta determinerebbe, infine, un indebito arricchimento per l'assicurato e minerebbe la sostenibilità del sistema assicurativo, che risponderebbe con un innalzamento dei premi delle polizze.

Sulla scorta di tali argomenti, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.

Si è costituita in giudizio la CARROZZERIA chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, sulla scorta dei seguenti argomenti:

- il mandato di rappresentanza contenuto nella convenzione CARD sarebbe nullo, per cui UNIPOLSAI non potrebbe legittimamente rappresentare in giudizio HELVETIA; tale mandato potrebbe produrre effetti solo nella procedura del risarcimento diretto *ex art. 149* e non invece nel caso in cui il danneggiato abbia agito ai sensi degli artt. 144 e 148;

- l'intervento di UNIPOLSAI *ex art. 105 c.p.c.* non sarebbe in alcun modo ammissibile poiché la domanda era stata rivolta contro il responsabile del sinistro e la sua compagnia assicuratrice, non essendo viceversa processualmente ammissibile l'intervento in causa della compagnia assicuratrice del danneggiato a difesa degli interessi della parte danneggiante;

- l'intervento, inoltre, sarebbe previsto nel solo caso di domanda *ex art. 149*, ma esclusivamente da parte dell'assicurazione del veicolo responsabile per estromettere l'assicurazione del danneggiato citata direttamente (e non viceversa);

- la convenzione CARD costituisce un accordo tra imprese assicuratrici, del tutto inopponibile a soggetto ad esso estraneo quale l'assicurato, ragion per cui qualunque sua previsione non produrrebbe effetti nel giudizio;

- la clausola contenuta nel contratto intercorso tra UNIPOLSAI e la \_\_\_\_\_ non produrrebbe alcuna efficacia in questa causa giacché controparte processuale sarebbe la sola HELVETIA; in ogni caso, una simile clausola avrebbe natura vessatoria ai sensi del Codice del Consumo e UNIPOLSAI non avrebbe dimostrato - com'era suo onere - che era stata oggetto di apposita trattativa individuale;



Sentenza n. 105/2025 pubbl. il 07/02/2025  
RG n. 1997/2024  
Repert. n. 216/2025 del 08/02/2025  
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 07/02/2025

- in ogni caso, l'estratto del libretto informativo contenente la clausola contrattuale sarebbe stato prodotto tardivamente in primo grado e non conterrebbe la sottoscrizione della

L'appellata ha quindi rassegnato le conclusioni sopra riportate.

All'esito della prima udienza, è stata dichiarata la contumacia di \_\_\_\_\_ e, avendo la causa natura prettamente documentale, è stata fissata l'odierna udienza per la discussione orale ai sensi degli artt. 281-*sexies* e 350-*bis* c.p.c.. Udita la discussione, il giudice si è ritirato in camera di consiglio.

\*\*\*

L'appello non è fondato.

Va premesso che, pacificamente, la CARROZZERIA ha esperito l'azione prevista dagli artt. 144 e 148 del Codice delle Assicurazioni, che facoltizza il danneggiato in un sinistro stradale (o il suo cessionario, come in questo caso) ad agire direttamente nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (nella fattispecie, HELVETIA). Trattasi di un diritto eccezionalmente previsto dall'ordinamento poiché consente al danneggiato di rivolgersi non solo nei confronti del responsabile del fatto illecito, ma anche nei confronti della propria compagnia assicuratrice (che garantisce il rischio da sinistro stradale di quest'ultimo).

Come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 180 del 2009, tale facoltà resta ferma anche qualora (come nella fattispecie) vengano in interesse solo danni a cose. Invero, la Consulta, fugando i dubbi sollevati dal giudice remittente, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, rilevando che, contrariamente a quanto potrebbe far pensare una prima lettura di tale disposizione ("*1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato*"; [...] 6. *In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e*



Sentenza n. 105/2025 pubbl. il 07/02/2025  
RG n. 1997/2024  
Repert. n. 216/2025 del 08/02/2025  
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 07/02/2025

*può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto"), in realtà essa configurerebbe un'azione non esclusiva, ma meramente alternativa a quella tradizionale contemplata dall'art. 144. Detto in altri termini, è rimessa al danneggiato (o al suo cessionario) la facoltà di scegliere tra azione diretta contro la propria compagnia assicuratrice o contro il responsabile civile e la compagnia assicuratrice di quest'ultimo.*

Ciò posto, come già ritenuto dal giudice di prime cure, nulla osta alla partecipazione al processo di UNIPOLSAI (compagnia del danneggiato) in qualità di mandatario di HELVETIA (compagnia del danneggiante). Invero, il mandato irrevocabile di rappresentanza concluso tra le imprese assicuratrici aderenti alla c.d. CARD (convenzione tra imprese di assicurazioni per il risarcimento diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati), tra le quali rientrano tanto HELVETIA quanto UNIPOLSAI, attribuisce a ciascuna compagnia la facoltà di *"compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni [...]. Il mandato di cui al comma precedente, attribuisce all'impresa assicuratrice del danneggiato ("Mandataria" o "Gestionaria") il potere di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per conto dell'impresa ("Mandante" o "Debitrice") che risulti, di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale".* La congiunta lettura dei due commi citati rende evidente la volontà da parte delle compagnie assicuratrici di far sì che, in costanza dei presupposti applicativi dell'art. 149 Codice delle Assicurazioni, l'impresa del danneggiato assuma la gestione, stragiudiziale e giudiziale, del sinistro nel caso in cui il danneggiato decida di rivolgere la propria richiesta risarcitoria non già nei confronti della propria assicurazione, ma di quella del responsabile.

L'appellata muove svariate censure in ordine alla legittimità della predetta convenzione e del mandato irrevocabile che ne è conseguenza. Tuttavia, la giurisprudenza ormai largamente maggioritaria, anche di legittimità (per tutte, si veda Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10816 del 2019), alla quale questo giudicante intende aderire, ha escluso qualsivoglia profilo di nullità, rilevando che la norma processuale in forza della quale si costituisce la compagnia gestoria in nome e



Sentenza n. 105/2025 pubbl. il 07/02/2025  
RG n. 1997/2024  
Repert. n. 216/2025 del 08/02/2025  
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 07/02/2025

per conto della debitrice deve essere individuata nell'art. 77 c.p.c. e che la gestiona può svolgere una difesa che sia in contrasto con le pretese avanzate dal danneggiato, pur essendo essa l'impresa di assicurazione con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione relativo al veicolo utilizzato, in quanto tale possibilità non è estranea al sistema.

Resta fermo, tuttavia, che in forza del mandato convenzionale la compagnia assicuratrice agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio. Tale conclusione porta con sé, come necessario corollario, che UNIPOLSAI può svolgere in giudizio le sole eccezioni di competenza di HELVETIA e non anche quelle che afferiscono al rapporto contrattuale intercorso con il danneggiato.

In effetti, a tale scopo, l'appellante rivendica il proprio diritto a intervenire a norma dell'art. 105 c.p.c., conseguentemente impugnando la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha escluso la legittimità di tale intervento. Senonché, anche sotto questo profilo, la pronuncia appellata si appalesa immune da censure, dovendosene condividere i passaggi argomentativi.

Non è infatti ammissibile che UNIPOLSAI si inserisca nel rapporto processuale legittimamente instaurato dalla CARROZZERIA con HELVETIA e la responsabile civile per far valere pattuizioni intercorse con il proprio assicurato-danneggiato. Trattasi, infatti, di previsioni negoziali del tutto estranee al perimetro del processo che vede coinvolta l'assicurazione del responsabile civile sulla base di una legittima decisione processuale assunta dal danneggiato stesso (o meglio, dalla sua cessionaria), in forza di quanto previsto dalla legge, per come interpretata dalla Corte costituzionale.

Né si dica che UNIPOLSAI vanta un interesse giuridicamente rilevante alla causa perché, sulla base delle convenzioni intercorse tra le compagnie assicuratrici, l'indennizzo liquidato finirebbe per gravare proprio su UNIPOLSAI. Invero, trattasi di pattuizioni rispetto alle quali l'assicurata

(e, conseguentemente, anche la CARROZZERIA cessionaria) sono rimaste estranee e, pertanto, assolutamente inopponibili e irrilevanti. Oltretutto, anche volendo prescindere da tale aspetto, in ogni caso UNIPOLSAI, in qualità di terzo intervenuto, comunque non potrebbe eccepire clausole contrattuali contenute nella polizza stipulata con la . poiché del tutto estranee al rapporto processuale intessuto con la responsabile civile e la compagnia assicuratrice di quest'ultima.



Sentenza n. 105/2025 pubbl. il 07/02/2025  
RG n. 1997/2024  
Repert. n. 216/2025 del 08/02/2025  
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 07/02/2025

Anche le ulteriori difese svolte dall'appellante nell'atto di appello si appalesano del tutto irrilevanti poiché o costituiscono il riflesso del tentativo di introdurre nella causa le condizioni di polizza con la propria assicurata o associano asserite violazioni di doveri di correttezza e buona fede a legittime condotte processuali (vale a dire, l'esercizio dell'azione *ex artt.* 144 e 148 in luogo dell'azione *ex art.* 149) o si risolvono considerazioni meramente meta-giuridiche (si allude, qui, ai riflessi della sentenza sulla sostenibilità del sistema assicurativo).

Alla luce di quanto sopra, correttamente il Giudice di Pace ha escluso l'applicabilità nel presente giudizio della clausola "Riparazione diretta" e, dunque, della decurtazione del 10% dell'indennizzo ivi contemplata. Dal momento che non è oggetto di gravame la determinazione del *quantum debeatur* da parte del giudice di prime cure se non limitatamente all'omessa decurtazione *de qua*, la sentenza risulta meritevole di integrale conferma.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo al valore di causa e fatta applicazione dei medi tabellari.

Si dà atto, inoltre, che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. 115/2002 (*«quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»*).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:

rigetta l'appello;

condanna UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ed HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI S.P.A. (in giudizio tramite la mandataria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.), in via solidale, a rifondere le spese del presente grado di giudizio sostenute da CARROZZERIA IL DIAMANTE SRL, che si liquidano in euro 2.252,00 oltre rimborso delle



Sentenza n. 105/2025 pubbl. il 07/02/2025  
RG n. 1997/2024  
Repert. n. 216/2025 del 08/02/2025  
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 07/02/2025

spese generali, cpa e iva (se dovute);

dà atto che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. ed HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI S.P.A. (in giudizio tramite la mandataria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.) sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Lucca, 7.2.2025

Il Giudice  
*Michela Boi*

